



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

*Servizio Affari Generali*

# **Regolamento comunale per la costituzione, la gestione e lo sviluppo di relazioni, nazionali ed internazionali, con città, comunità e territori**

<i>Attività</i>	<i>Atto</i>	<i>Organo</i>	<i>N.ro</i>	<i>Data</i>	<i>Esecutività</i>
Approvazione	Delibera	Consiglio Comunale	0	0	0

## SOMMARIO

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>
Art. 1	Obiettivi e strumenti
Art. 2	Riferimento ai diritti fondamentali
Art. 3	Definizione generale di relazione con città, comunità libere e territori
Art. 4	Patto di gemellaggio (Twinning)
Art. 5	Patto di solidarietà (Solidarity Agreement)
Art. 6	Patto di amicizia (Friendship Agreement)
Art. 7	Accordo di partenariato (Partnership Agreement)
Art. 8	Riconoscimenti personalità (Personality recognition)
Art. 9	Informativa sullo stato delle relazioni intraprese
Art. 10	Stipula
Art. 11	Istituzione del Comitato gemellaggi e durata
Art. 12	Composizione del Comitato comunale gemellaggi
Art. 13	Riunioni del Comitato
Art. 14	Convocazioni e deliberazioni
Art. 15	Decadenza dei componenti del Comitato
Art. 16	Attività amministrative
Art. 17	Beni e attrezzature
Art. 18	Risorse economiche per la realizzazione degli scopi
Art. 19	Convenzioni e coinvolgimento altre entità
Art. 20	Rinvio
Art. 21	Entrata in vigore

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI RELAZIONI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, CON CITTÀ, COMUNITÀ E TERRITORI.**

## **Art. 1 - Obiettivi e strumenti**

Il presente ha lo scopo di:

- a) di riordinare i rapporti già esistenti e nati nel corso degli anni con città e paesi;
- b) di regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città o comunità o territorio attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di natura sia nazionale che internazionale, più o meno vincolante, mediante anche gli strumenti dell'intese, dei protocolli, degli accordi, nei limiti delle potestà del Comune e all'interno della disciplina regionale, nazionale e comunitaria;
- c) di istituire il "Comitato per i Gemellaggi" di regole per il suo funzionamento e la sua rappresentanza.

## **Art. 2 - Riferimento ai diritti fondamentali**

Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali del Comune di Borghetto Santo Spirito si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione Europea e alle finalità di promozione della cooperazione nazionale ed internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU, nonché della disciplina della Regione Liguria, dello Stato Italiano ed alle norme comunitarie.

## **Art. 3 - Definizione generale di relazione con città, comunità libere e territori**

Il Comune di Borghetto Santo Spirito intende costruire relazioni con altre città/paesi/comunità libere che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, sociali, turistiche, storiche, ambientali, o per la presenza di comunità di origine italiana presentano elementi di affinità o valori con il Comune.

Tali relazioni, oltre ad avere un valore culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo dell'economia, della cultura, della scuola, della ricerca, dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili, del turismo di prossimità.

Accanto alle relazioni con le città/paesi/comunità libere, possono anche essere sviluppate relazioni con

realtà territoriali che non sono organizzate in modo simile, ma esprimono una identità precisa come realtà territoriali più diffuse o valori condivisi di libertà. Le relazioni possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate, anche mediante strumenti negoziali o consensuali, in ogni caso di matrice pubblicistica, ovvero con finalità di interesse generale.

Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

- a) Patto di gemellaggio (Twinning)
- b) Patto di solidarietà (Solidarity Agreement)
- c) Patto di amicizia (Friendship Agreement)
- d) Accordo di partenariato (Partnership Agreement)
- e) Riconoscimenti personalità (Personality recognition)

## **Art. 4 - Patto di gemellaggio (Twinning)**

Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città italiane e/o straniere, ed è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, economici, storici, turistici costante riferimento a un'azione condivisa per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli, il diniego della guerra ed altre motivazioni.

E' stipulato, di norma, con città/paesi/comunità libere che abbiano particolarità simili al Comune di Borghetto Santo Spirito per caratteri demografici, socio-culturali, per vocazione economica e/o internazionale e/o turistica e/o storica e/o sportiva, per la presenza in esse di comunità di origine italiana o locali, per aspetti geografici e paesaggistici, che abbiano complementarità delle rispettive unicità ovvero altri caratteri apprezzabili.

Il gemellaggio rappresenta uno strumento importante per la promozione della cooperazione internazionale a livello locale, contribuendo alla costruzione di un'identità europea oppure nazionale e alla crescita delle comunità coinvolte.

Esso include:

- scambi culturali per promuovere la conoscenza e l'apprezzamento delle reciproche culture;
- relazioni economiche per favorire lo sviluppo di collaborazioni commerciali e lo scambio di esperienze in tale campo;
- collaborazioni sociali e sportive: sviluppa progetti comuni nel campo sociale, dei giovani, dello sport o di altre categorie/attività;
- confronti educativi: promuove lo scambio favorendo l'apprendimento delle lingue e la comprensione delle diverse realtà educative;
- dialogo politico: crea occasioni di confronto e scambio di esperienze tra le amministrazioni comunali, favorendo lo sviluppo di strategie comuni su temi di interesse condiviso.

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del gemellaggio le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

La procedura istitutiva si svolge conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

Nel caso di gemellaggio internazionale, ai sensi dell'art. 6 della Legge del 05.6.2003, n. 131, l'Amministrazione comunale deve presentare apposita comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari regionali e Autonomia locali), secondo le procedure indicate.

Dopo l'approvazione della delibera istitutiva verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie informatiche attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà, anche virtuali, anche molto distanti geograficamente.

### **Art. 5 - Patto di solidarietà (Solidarity Agreement)**

Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche, culturali richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno da parte del Comune alla salvaguardia della loro libertà e della loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica, condanna di ogni forma di discriminazione e guerra ed altro.

Si tratta di un accordo formale attraverso il quale due o più enti locali si impegnano a collaborare e sostenersi reciprocamente, spesso per affrontare sfide comuni o promuovere obiettivi condivisi. Questo tipo di patto può riguardare diversi ambiti, come lo sviluppo economico, la cultura, il sociale, oppure anche la gestione di servizi.

Definisce un rapporto di cooperazione e i comuni firmatari si impegnano a lavorare insieme, scambiando risorse, conoscenze e buone pratiche. È basato sulla reciprocità. La collaborazione è intesa come uno scambio reciproco di benefici e impegni, dove ogni comune contribuisce e riceve in base alle proprie capacità e necessità.

E' approvato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta con adeguata motivazione.

Il Patto di Solidarietà può anche non essere soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

Vale anche per il Patto di solidarietà la "clausola" di salvaguardia identitaria che consenta, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra il Comune e la singola realtà territoriale.

### **Art. 6 - Patto di amicizia (Friendship Agreement)**

Un patto di amicizia è un accordo formale che mira a creare un legame tra comuni, spesso prefigurando un gemellaggio o una collaborazione più stretta. Questo patto implica l'impegno a sviluppare iniziative

di interesse comune, rafforzando i vincoli di amicizia e cooperazione.

L'obiettivo è favorire lo scambio culturale, sociale, economico e politico tra le comunità coinvolte.

Serve a promuovere la conoscenza reciproca, incoraggiare le relazioni tra i cittadini e rafforzare i legami di cooperazione. Il patto prevede iniziative sociali e partecipative per rafforzare i vincoli di amicizia.

Un patto di amicizia può essere stipulato tra Enti che condividono elementi in comune, come storia, tradizioni, o anche la presenza di comunità emigrate da un comune all'altro.

Nel Patto di amicizia il Comune, a condizione di reciprocità, si impegna a:

- favorire la conoscenza delle caratteristiche della città/paesi/comunità anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale o altra forma di informazione/comunicazione;
- dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città/paesi/comunità che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;
- favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città/paesi/comunità.

Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta comunale con adeguata motivazione ed eventualmente è indicata la data di durata.

### **Art. 7 - Accordo di partenariato (Partnership Agreement)**

L'Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo ben determinata (massimo 10 - dieci - anni), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in reciprocità.

I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che viene approvato con delibera di Giunta comunale.

Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarlo in una relazione più duratura.

### **Art. 8 - Riconoscimenti personalità (Personality recognition)**

Il Sindaco, su proposta della Giunta, può consegnare il riconoscimento "Ambasciatore del Comune di Borghetto Santo Spirito" ad una o più personalità che hanno concorso in modo incisivo e ampiamente riconosciuto a illustrare o rappresentare l'Ente, il territorio, le tradizioni, la cultura ecc. oppure particolarmente distintasi per meriti professionali, culturali, imprenditoriali, sociali, sportivi, politici ecc..

### **Art. 9 - Informativa sullo stato delle relazioni intraprese**

Allo scopo di monitorare lo stato delle relazioni attivate dal Comune di Borghetto Santo Spirito e di informare correttamente la cittadinanza sulle attività sviluppate in ambito gemellare e delle altre relazioni intraprese il Sindaco riferisce al Consiglio comunale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

### **Art. 10 - Stipula**

Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato e sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città, comunità o realtà territoriali interessate, ovvero i soggetti coinvolti. Il Sindaco può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, amicizia, solidarietà e gli Accordi di partenariato etc. solo dopo l'avvenuta esecutività delle rispettive delibere di Consiglio e di Giunta comunale con cui essi vengono approvati.

Altre forme, non rientranti in modelli specificatamente definiti, sono sottoscritte dal Sindaco, dopo essere approvati dalla Giunta comunale e comunicati al Consiglio comunale.

## **Art. 11 – Istituzione del Comitato gemellaggi e durata**

È istituito il “Comitato Gemellaggi”, che dura in carica dalla nomina dei suoi componenti fino al termine della consiliatura in cui sono stati nominati.

Al Comitato è assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale che attui e sviluppi quanto richiamato negli articoli che compongono il presente Regolamento.

In particolare, il Comitato ha il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività promosse dal Comune con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni delle varie forme di relazioni e una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di promozione, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e formazioni sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, turistico, volontariato, ecc.

## **Art. 12 – Composizione del Comitato comunale gemellaggi**

Del Comitato fanno parte:

- a) Sindaco o suo delegato;
- b) Presidente, nominato dal Sindaco al di fuori dei componenti del Consiglio comunale e dei membri della Giunta comunale e non facente parte della stessa entità di cui al successivo punto d);
- c) n. 2 consiglieri eletti dal Consiglio Comunale tra i suoi membri, di cui almeno uno rappresentante della minoranza, entrambi con voto limitato ad uno;
- d) massimo n. 2 rappresentanti delle Associazioni, Società civile, Enti, con preferenza per i rappresentanti di associazioni più significative per il territorio, nominati dal Sindaco su indicazione della commissione consiliare Capigruppo.
- e) il responsabile del servizio comunale competente in materia o suo sostituto/delegato, come individuato dal Sindaco.

I componenti, diversi da quelli indicati al punto a) e c), devono possedere i requisiti di candidabilità alla carica di Consigliere comunale.

Durante tutto il corso della sua operatività, in presenza di particolari istanze di partecipazione, ovvero necessità di figure in grado di dare uno specifico contributo tecnico, linguistico o di personali relazioni con le altre città/paesi/comunità libere, il Comitato può individuare soggetti esterni con cui collaborare.

Ai membri del Comitato spetta il compito di favorire la partecipazione dei cittadini e la predisposizione di eventuali strumenti aggreganti e sociali, che favoriscano il sentimento di partecipazione alle attività del Comitato da parte dei cittadini che lo sostengono attivamente.

Il Consiglio comunale neoeletto, entro 3 mesi dalla proclamazione, nomina i rappresentanti nel Comitato previsti dal precedente comma 1.

Il Presidente del Comitato svolge i compiti esecutivi conseguenti al programma approvato, rapportandosi con tutti i soggetti territoriali specificamente interessati alle relazioni intraprese e può rappresentare il Comune in attività che comportino un più stretto rapporto tra i soggetti che operano per le attività del gemellaggio e delle tipologie di relazioni previste.

La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità, né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune; resta inteso che l'Amministrazione si riserva di contribuire, sotto ogni forma, alle iniziative del Comitato.

## **Art. 13 – Riunioni del Comitato**

Il Comitato si riunisce secondo necessità in seduta ordinaria per proporre all'Amministrazione il programma relativo e per la verifica delle attività svolte, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno 1/3 dei componenti o su richiesta del Sindaco o suo delegato.

Il Comitato si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti.

Le sedute del Comitato, di norma, sono pubbliche.

#### **Art. 14 – Convocazioni e deliberazioni**

Le adunanze del Comitato, con ordine del giorno, sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo posta o sms o e-mail, ovvero, altra forma di comunicazione digitale, almeno 3 gg. prima della data fissata per l'incontro; per ragioni di particolare urgenza ed esigenze indilazionabili con preavviso di almeno 48 ore.

Tutte le deliberazioni saranno assunte a maggioranza fra i componenti presenti alla riunione.

Nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 15 – Decadenza dei componenti del Comitato**

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) scadenza naturale o scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al precedente comma, il Comitato prende atto della decadenza, rimanendo in carica sino alla nomina dei sostituiti.

Il Comitato, in ogni caso, decade con le dimissioni contestuali di oltre la metà dei suoi componenti, non potendo operare sino alla nomina di tutti i componenti.

#### **Art. 16 – Attività amministrative**

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà, di norma, essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dal Presidente, tra i componenti dello stesso Comitato.

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di personale dipendente dell'Ente locale, individuato all'interno del servizio di competenza.

#### **Art. 17 – Beni e attrezzature**

Le attrezzature e gli altri beni per il raggiungimento di scopi prefissati o di cui il Comitato dispone per le sue attività sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 18 – Risorse economiche per la realizzazione degli scopi**

Affinché si possano realizzare gli scopi del presente Regolamento, si provvederà all'iscrizione nel Bilancio di previsione d'un apposito stanziamento di spesa. (1)

Le risorse saranno utilizzate sulla base di un programma di attività presentato per ciascuna annualità e relativa successiva rendicontazione.

Potrà essere attiva, inoltre, la ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste, anche avvalendosi dell'ausilio dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 19 – Convenzioni e coinvolgimento altre entità.**

Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento possono essere attivate anche convenzioni con altri soggetti esterni come ad esempio con Enti/associazioni ecc. del Terzo Settore o di altra tipologia, da scegliersi, possibilmente con procedura ad evidenza pubblica.

#### **Art. 20 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia.

In caso di interferenza con altre norme prevale l'ordine delle norme giuridiche che determina la gerarchia delle fonti.

## Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

-----==)O(-----

---

(1)

*Tali iniziative per essere lecite devono mantenersi entro certi limiti funzionali, vale a dire coerenza con gli obiettivi da perseguire, e quantitativi, Corte dei conti, sez. I, giur. Centrale Appello, sentenza n. 346/2008. Vedi, Corte dei conti, sez. contr. Toscana, deliberazione n. 3/2019, sulle spese di rappresentanza, le quali assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente che devono avere una stretta correlazione con le finalità istituzionali, dovendo, allo stesso tempo, soddisfare l'obiettiva esigenza di manifestare sé stesso, e le proprie attività, all'esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio del Comune nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell'inerenza) con lo scopo dichiarato di essere conosciuto all'esterno (carattere dell'ufficialità), un ritorno d'immagine e una valorizzazione indiretta del proprio territorio. Idem, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, deliberazione n. 265/2011, ove si analizza l'adesione ad iniziative di gemellaggio: di confronto sociale e culturale, in ossequio al principio di autonomia amministrativa, evincibile dall'art. 114 della Costituzione di operare scelte sulla base delle necessità e delle relative priorità*